

ASSUNZIONI URGENTI

Nel caso in cui il datore di lavoro debba comunicare un'assunzione durante il periodo di chiusura dello Studio di Consulenza del Lavoro (o nelle ore di chiusura giornaliera dello stesso) è possibile utilizzare il modello **UNIURG** che deve essere inviato on-line tramite SPID, utilizzando la procedura informatica COUnirg (<https://couniurg.lavoro.gov.it/>).

Nel motivo dell'urgenza indicare "**chiusura dello Studio di Consulenza del Lavoro**".

Inviare una copia via posta elettronica allo Studio GRASSO (amministrazione@grassoassociati.it) per la relativa convalida da effettuare il primo giorno utile di riapertura dello Studio.

DENUNCIA DI INFORTUNIO

Tutti i datori di lavoro hanno l'**obbligo di comunicare all'INAIL un eventuale infortunio**.

Per infortuni con **prognosi superiore a 3 giorni** occorre effettuare una denuncia all'INAIL, esclusivamente in via telematica (i datori di lavoro impossibilitati ad adempiere all'obbligo in via telematica, devono trasmettere la denuncia tramite Pec alla sede INAIL competente, o se sprovvisti di Pec, per posta) entro:

- **2 giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico**
- **24 ore dall'evento in caso di morte o pericolo di morte.**

La denuncia di infortunio deve essere corredata solo dai riferimenti al certificato medico, già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Per gli infortuni sul lavoro che comportano l'**assenza** del lavoratore per **almeno un giorno** (escluso quello dell'infortunio) e **fino a tre giorni**, comunicare tramite il **servizio telematico** "comunicazione di infortunio", disponibile sul sito dell'INAIL e, per suo tramite, al **SINP** (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico (i datori di lavoro impossibilitati ad adempiere all'obbligo in via telematica, devono trasmettere la denuncia tramite Pec alla sede INAIL competente, o se sprovvisti di Pec, per posta).

I moduli sono reperibili al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html>.

Le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di denuncia sono le seguenti:

- **omessa o ritardata denuncia** all'INAIL degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni comporta una sanzione amministrativa da **1.290,00 a 7.745,00 euro**.
- **Omessa comunicazione** all'INAIL e per suo tramite al SINP, degli infortuni superiori a 3 giorni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che ammonta da **1.228,50 a 5.528,28 euro**.
- **Omessa comunicazione** all'INAIL e, per suo tramite, al SINP degli infortuni da 1 a 3 giorni comporta una sanzione amministrativa da **614, 25 a 2.211,31 euro**.